

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4696 di Martedì 12 maggio 2020

COVID-19 e sicurezza sul lavoro: la tipologia di rischio e la valutazione

Un working paper si sofferma sulle interferenze dell'emergenza COVID-19 tra la salute dei cittadini e la salute dei lavoratori. Normativa, rischi generici e specifici, misure anti-contagio e aggiornamento della valutazione dei rischi.

Benevento, 12 Mag ? Per poter costruire un futuro migliore, anche in materia di salute e sicurezza, abbiamo bisogno di riflettere, come abbiamo fatto in questi giorni con diversi articoli, sull'emergenza causata dal virus SARS-CoV-2 e sulle conseguenti "**interferenze**" tra la salute dei cittadini e la salute dei lavoratori.

Per farlo e per affrontare alcuni dei temi più delicati, anche in relazione ai problemi interpretativi ed applicativi correlati all'adozione di specifici provvedimenti e protocolli nei luoghi di lavoro, ci soffermiamo su un **Working Paper** prodotto dal "Centre for the Study of European Labour Law 'Massimo D'Antona'" dal titolo "**Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?**" e a cura del Prof. Gaetano Natullo (Università del Sannio).



Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?

WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 413/2020

<http://csdle.lex.unict.it>

L'articolo presenta brevemente alcuni degli argomenti trattati dal working paper con particolare riferimento a:

- La normativa di prevenzione ha gli anticorpi per l'emergenza COVID-19
- Come considerare il rischio del contagio del nuovo coronavirus
- Il piano di intervento e l'aggiornamento della valutazione dei rischi

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0696] ?#>

La normativa di prevenzione ha gli anticorpi per l'emergenza COVID-19

Il documento ricorda che la normativa di prevenzione, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, già contiene gli "anticorpi" necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 e ciò "anche a prescindere dalle indicazioni fornite dalla specifica normativa regolamentare e contrattuale" che l'autore riassume.

E questa precisazione è "funzionale" al dibattito che "si è immediatamente aperto circa contenuti e modalità degli adempimenti di prevenzione imposti e/o suggeriti alle aziende (ed amministrazioni) dal nuovo rischio derivante dal virus Sars-Cov-2".

Infatti l'emergenza "ha determinato un **incrocio/cortocircuito** tra valenza 'esterna' del rischio ed ambito generale dei provvedimenti adottati d'urgenza dal Governo e dalle Parti sociali, e valenza 'interna' ai luoghi di lavoro. E ciò con riguardo essenzialmente ai seguenti principali aspetti/problemi generali e particolari:

- sul **piano generale**:
 - natura ed efficacia delle "fonti" di previsione delle misure prescritte/suggerite;
 - natura generica (ambiente esterno) o specifica (riferita all'organizzazione produttiva/del lavoro aziendale) del rischio CoViD-19.
- sul **piano particolare**, conseguente:
 - obbligo di aggiornare, o meno, la Valutazione dei rischi ed il relativo DVR;
 - di conseguenza, necessità di specificare la tipologia di rischio (biologico) e le misure di prevenzione da adottare e le relative modalità di attuazione".

È evidente, premette l'autore, che "giungere a delle conclusioni tecnico-giuridiche assistite da un sufficiente grado di certezza è arduo. Il tentativo è quindi di **ipotizzare soluzioni che rispondano innanzitutto ad un criterio di ragionevolezza**, considerando l'obiettivo primario, almeno questo credo indiscusso ed indiscutibile, che è quello di **tutelare la salute**: dei lavoratori come dei cittadini. Ma cercando anche di renderlo compatibile con la necessità di non contemperare le esigenze organizzative e produttive delle imprese".

Il documento richiama poi sia l' art. 2087 c.c., sia la lettera n) dell'art. 2, co. 1, d.lgs. 81/08, che definisce la «**prevenzione**» come: "il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno". E quest'ultima definizione "rende bene l'idea del **rapporto reciproco**, bidirezionale, che c'è o può esserci tra i **rischi 'interni' ed 'esterni'** all'ambiente di lavoro; bidirezionale, giacché, come nel caso di specie, il fattore di rischio è comune all'ambiente esterno, e da esso può essere trasportato all'interno dei luoghi di lavoro, ma da quest'ultimo a sua volta, attraverso i lavoratori, può essere trasmesso all'esterno".

A questo proposito l'autore riporta alcune esperienze applicative e nel diritto vivente di marca giurisprudenziale riguardo alla specifica "fattispecie dei rischi, per i lavoratori, derivanti dall'ambiente esterno che pure sono stati ritenuti rientranti nell'ambito di protezione dell'obbligo di sicurezza datoriale, in tal modo sostanzialmente convertendosi **da rischi 'generici' a rischi 'specifici'**" (si fa, ad esempio, riferimento all'Interpello n. 11/2016).

E con riferimento alle attuali vicende, si indica che "sebbene ci si trovi senz'altro in un'ipotesi estrema, dalle caratteristiche del tutto peculiari, cionondimeno non mancano gli strumenti per leggerla alla luce della normativa generale e speciale già esistente".

Come considerare il rischio del contagio del nuovo coronavirus

L'autore si sofferma poi in particolare sul fatto se il SARS-CoV-2 vada "considerato un **rischio 'generico'**, esterno all'azienda, o **'specifico'** e dunque interno all'azienda". E la questione va affrontata e risolta "unitamente alla questione relativa alla Valutazione dei rischi ed al relativo DVR, dal momento che la prima questione si riflette sulla seconda".

Il Prof. Natullo indica che non è "del tutto condivisibile sul piano tecnico, ma anche su quello dell'opportunità e ragionevolezza per le aziende, cercare di far leva sulla natura esterna/generica del rischio Covid-19 per dedurre la non obbligatorietà di un aggiornamento della Valutazione dei rischi". Anche il "solo comune buon senso" suggerirebbe in ogni caso alle aziende "di **fare tutto ciò che è opportuno e possibile per adeguare l'organizzazione aziendale e del lavoro al nuovo rischio e ridurre il contagio**, tenendo conto delle disposizioni" ricordate nel documento, ma anche di "quelle ulteriori ritenute possibili ed applicabili, in ragioni dalle specifiche caratteristiche produttive ed organizzative delle diverse realtà aziendali, dalle competenze tecniche di cui le aziende si avvalgono (Servizio di prevenzione; Medico competente)".

E in considerazione dei principi su cui si fonda il sistema di prevenzione in azienda prefigurato dal d.lgs. n. 81/2008 "**pare davvero difficile che ciò possa avvenire senza documentare il nuovo assetto aziendale derivante dalla applicazione delle misure di prevenzione anti-contagio**, seppure transitorio ed emergenziale. E, nel sistema normativo di prevenzione, tale 'documentazione' come noto avviene nel Dvr, che è conseguente alla Valutazione del rischio".

A parere dell'autore ciò risponde "anche all'**interesse degli stessi datori di lavoro**, nella malaugurata ipotesi in cui venga richiesto alle aziende di comprovare l'adozione di idonee misure di prevenzione, in sede ispettiva o in giudizio".

Il piano di intervento e l'aggiornamento della valutazione dei rischi

Comunque anche sul piano tecnico-giuridico ? continua il working paper - sussistono "**solidi argomenti** per propendere per la tesi, diciamo, più 'restrittiva". E ciò a partire da quanto indicato circa la natura del rischio Covid-19: "e cioè che, pur essendo certamente un rischio (biologico) non (direttamente e strettamente) aziendale (salvo ovviamente che per le aziende del settore sanitario), ma esterno/generale, **si trasforma in rischio** (generico, ma aggravato) **'interno' per i lavoratori che possono esserne esposti e, di conseguenza, va valutato dal datore** come rischio (anche) aziendale e, in questo senso, specifico". E non va anche in questa direzione anche l'Inail nel momento in cui "conferma che, se ne viene dimostrato il nesso eziologico con il lavoro ("occasione di lavoro"), è a tutti gli effetti da qualificare come **infortunio sul lavoro**"?

Si ricordano poi alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 e si segnala, ad esempio, che (art. 28) se "la *valutazioneanche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...*", *la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata... in occasione di **modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A*

seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate'.

Ebbene da una lettura sistematica di tale disposizione "la Valutazione **deve essere aggiornata nel momento in cui un qualsiasi fattore di rischio, diverso o incrementato rispetto al pregresso assetto aziendale, renda necessario un adeguamento delle misure di prevenzione, anche in termini di modifiche organizzative.** E mi pare che sia questo il caso anche del rischio Covid-19, che impone l'adozione di alcune misure minime di cautela, indicate dalle disposizioni governative e dall'autonomia collettiva, ma che, invero, si potrebbe ritenere che i datori di lavoro comunque avrebbero potuto e dovuto adottare anche in assenza di queste ultime, sulla scorta delle (pur se recenti, incerte e scarse) conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche, peraltro quasi da subito divenute conoscenze comuni (distanziamento, misure igieniche, etc.)".

E tale conclusione trova conferma, a pare dell'autore, "nella circostanza che il rispetto di tali misure impone scelte anche organizzative (selezione dei reparti da chiudere rispetto a quelli da mantenere attivi, modalità di ingresso ed uscita, distribuzione zone e posti di lavoro, zone comuni, etc.) che certamente richiederebbero di essere valutate e, per così dire, 'rendicontate' nel Dvr".

Si ricorda che lo stesso INL - nota n. 89 del 13 marzo ? indica che *'si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere ? in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente ? un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore ? o soggetto a questi equiparato ? assicurando al personale anche adeguati DPI*. E il Prof. Natullo ritiene che, in questo senso, non sia "tanto diverso, nella sostanza, tale **'Piano'** da un aggiornamento del Dvr".

Certo ? continua il documento ? è anche "comprensibile l'esigenza di non onerare troppo le aziende, in un momento già così complicato. Ma, a parte l'esistenza di procedure semplificate per le aziende più piccole, anche considerando la (per ora, e auspicabilmente) temporaneità del rischio Sars-CoV-2 e delle relative misure", potrebbe essere sufficiente un "**aggiornamento 'essenziale' nel DVR, con rinvio sia alle disposizioni governative (e contrattuali) sia, sul piano organizzativo, ad un più articolato e dettagliato allegato/addendum.** Ciò dovrebbe consentire anche, una volta terminata l'emergenza, e tornati ad un assetto fisiologico, di espungere più agevolmente le integrazioni dal Dvr".

E, infine, si chiede il Prof Natullo con riferimento alla **responsabilità amministrativa degli enti** (d.lgs. n. 231/01), ed ai modelli organizzativi e gestionali "esimenti" (art. 30 d.lgs. n. 81/08), "non sarà opportuno, se non necessario, che l'impresa abbia, nel caso, la possibilità di dimostrare di aver adeguato il "modello" e le procedure al nuovo rischio ed alla sua prevenzione? E ciò, anche ed in ogni caso nei confronti dell'eventuale Organismo di Vigilanza costituito ex art. 6 d.lg. n. 231/01"?

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del working paper che riporta ulteriori dettagli e riflessioni su altre "interferenze" dell'emergenza COVID-19 sul sistema di prevenzione aziendale.

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Centre for the Study of European Labour Law 'Massimo D'Antona', " [Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?](#)", a cura di Gaetano Natullo (Università del Sannio), Working Paper - WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT ? 413/2020 (formato PDF, 674 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 ? Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.](#)

[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.](#)

[Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

[**www.puntosicuro.it**](http://www.puntosicuro.it)